

N°31245/2014RG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

composto dai magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31245 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente

**TRA**

SV

nato a Roma l'11.1.1979 elettivamente domiciliato in Roma Via Archimede n°112 presso lo studio del difensore avv. Carlotta Magno che lo rappresenta e difende come da procura in atti

- ricorrente -



**E**

TMH  
nata a Roma il 20.7.1975  
elettivamente domiciliata in Roma Via Michele Mercati n°51  
presso lo studio dell'avv.Edoardo Elia e dell'avv.Laura Storelli  
che la rappresentano e difendono come da procura in atti  
- resistente -

Con l'intervento del Pubblico Ministero

**Conclusioni:** le parti hanno concluso come da verbale del  
8..3.2018

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 12.5.2014 e ritualmente notificato  
SV conveniva in giudizio TMH

deducendo:

- di aver contratto matrimonio in Roma il X .2006 con  
TMH ;
- che dall'unione coniugale era nato il figlio GS in  
data X 2007;
- che la relazione era cessata e che viveva separato dal coniuge  
in virtu' di separazione consensuale omologata dal Tribunale  
di Roma in data 11.11.2009;
- che in sede di separazione aveva concordato con il coniuge  
la previsione a suo carico di un assegno pari ad euro 800,00  
mensili per il mantenimento del figlio minore;
- che non vi era stato alcun riavvicinamento dei coniugi;
- che le sue condizioni economiche erano mutate in epoca  
successiva alla separazione in quanto era divenuto padre di



due figlie GR nata il X 2010 e M nata il X 2012;

- che svolgeva attività lavorativa presso la società VN srl dalla quale percepiva un reddito mensile pari ad euro 1300,00;
- che viveva, unitamente alla sua nuova compagna ed alle due figlie minori, in una casa in locazione per la quale corrispondeva un canone pari ad euro 1400,00 mensili, oltre alla somma di euro 250,00 per gli oneri condominiali ed alla somma di euro 200,00 circa per le utenze;
- -che provvedeva al pagamento della retta pari ad euro 150,00 per l'asilo della figlia GR ;
- -che la sua compagna percepiva un reddito pari ad euro 1100,00 mensili;
- che riceveva l'aiuto economico dalla madre della sua compagna che versava alla famiglia la somma mensile pari ad euro 700,00;
- -che la resistente viveva nella casa coniugale sita in Roma Via X n°5 di proprietà della sua famiglia unitamente al figlio minore ed era economicamente indipendente in quanto lavorava presso l'albergo di proprietà della sua famiglia;
- che in considerazione delle sue attuali condizioni economiche l'importo del contributo per il mantenimento del figlio GS doveva essere rideterminato;

Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso la madre e con disciplina del suo diritto di visita come già concordato in sede di separazione, assegnarsi la casa familiare



alla resistente, porsi a suo carico quale contributo al mantenimento del figlio minore <sup>GS</sup>, un assegno pari ad euro 500,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.

TMH si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentando:

-che effettivamente viveva separata dal ricorrente in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma in data 6.11.2009;

-che, in sede di separazione, era stato posto a carico del ricorrente un assegno perequativo, quale contributo al mantenimento del figlio minore, pari ad euro 800,00 mensili;

-che in data 14.9.2010 il ricorrente aveva proposto domanda di modifica della condizioni della separazione chiedendo la riduzione dell'importo del predetto assegno;

-che il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda del ricorrente con decreto in data 2.3.2012;

-che il ricorrente aveva dimostrato una capacita'di spesa tre volte superiore al reddito dichiarato;

-che, invece, il suo reddito, all'epoca della separazione ammontante ad euro 2600,00 mensili, si era drasticamente ridotto a causa della crisi che aveva colpito il settore del Bed and Breakfast;

-che viveva, unitamente al figlio, nella casa familiare per la quale pagava un canone di locazione;

-che l'importo dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio minore doveva essere aumentato considerazione della intervenuta sproporzione dei redditi dei coniugi;



- che per le medesime ragioni doveva essere posto a carico del ricorrente un assegno divorzile, non essendo piu' in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Tanto dedotto e rilevato la resistente porsi a carico del ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio minore GS , un assegno apri ad euro 1000,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso nonché porsi a carico del predetto un assegno divorzile.

All'udienza presidenziale del 17.6.2015 il Giudice Delegato alle funzioni presidenziali, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori confermando le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.

All'udienza del 21.1.2016 entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. ed la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status ed, all'esito, il giudice istruttore, concessi i termini di cui all'art.183 comma VI cpc, espletata la prova orale ammessa, rimetteva la causa al Collegio per la decisioni sullo status e rinviava la causa per l'esame delle istante istruttorie all'udienza del 16.6.2016.

Il Tribunale di Roma con sentenza non definitiva n°3532/2016 in data 12.2.2016 pronunciava lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto fra le parti.

Il giudice istruttore, all'udienza del 16.6.2016, ammetteva parzialmente le prove orali richieste dalla parte resistente, ammetteva la prova contraria richiesta da parte ricorrente e



rinvia alla udienza del 26.1.2017 per l'espletamento delle stesse.

All'udienza del 26.1.2017 il giudice istruttore, espletate le prove orali ammesse, rinviava causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2017, poi rinviata all'udienza del 8.3.2018.

All'udienza del 8.3.2018 le parti precisavano le conclusioni ed all'esito il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### **Motivi della decisione**

#### **Domanda di scioglimento del matrimonio**

Il Tribunale di Roma con sentenza non definitiva n°3532/2016 in data 12.2.2016 ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti.

#### **Affidamento dei figli**

Il Collegio ritiene che nulla osti alla conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione in relazione all'affidamento ed al collocamento del figlio minore GS

ed in relazione alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre, non essendo emerse nel corso del presente giudizio criticità tali da imporre una diversa valutazione e considerate le convergenti domande delle parti sul punto, pur con le necessarie integrazioni.

Pertanto, deve essere disposto l'affidamento del figlio minore GS ad entrambi i genitori i quali eserciteranno



congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dello stesso tenuto conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e con disciplina del diritto di visita del padre nel senso che quest'ultimo possa vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà', previo avviso alla madre, e, comunque, salvo diverso accordo, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attività scolastica fino alle ore 21.00 compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con quelli scolastici ed extrascolastici del minore, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attività scolastica fino alla domenica sera alle ore 21.00, ad anni alterni durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, facendo in modo da ricomprendere il giorno di Pasqua o il Lunedì' dell'Angelo, per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.

#### Assegnazione casa coniugale

La casa coniugale, sita in Roma via X n.5, deve essere assegnata alla moglie, così come previsto già in sede di separazione, in quanto genitore collocatario del figlio minore GS al fine di assicurare al predetto la conservazione dell'habitat domestico inteso non solo come



abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si è sempre svolta la sua esistenza.

### **Mantenimento del figlio**

SV ha chiesto porsi a suo carico un assegno mensile pari ad euro 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio GS, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso e rigettarsi la domanda della resistente di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a suo carico per il mantenimento del minore medesimo rappresentando che le sue condizioni economiche non gli consentivano di sostenere questo ulteriore onere

TMH nel costituirsi in giudizio ha chiesto porsi a carico di SV un assegno mensile pari ad euro 1000,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore GS, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso rappresentando che il ricorrente, in realta', percepiva un reddito maggiore di quello dichiarato, il che giustificava la sua richiesta di aumento dell'importo dell'assegno gia' concordato in sede di separazione pari ad euro 800,00 mensili e che, invece, le sue condizioni economiche erano peggiorate rispetto all'epoca della separazione.

Il Collegio ritiene che possano essere confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale in data 17.6.2015 che ha confermato le condizioni della separazione



concordate dalle parti in relazione al mantenimento del figlio minore GS in considerazione delle complessive condizioni economiche delle parti da ritenersi sostanzialmente immutate rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali concernenti il presente giudizio che hanno confermato le condizioni della separazione concordate fra le parti e rispetto all'epoca dell'adozione del decreto in data 2.3.2012 con cui l'intestato Tribunale ha rigettato al domanda di modifica delle condizioni della separazione formulata dall'odierno ricorrente, avuto riguardo, in particolare, ai redditi delle parti come emergenti dalla documentazione versata in atti (cfr dichiarazione sostitutiva del ricorrente, contratto di locazione, buste paga, documentazione reddituale ed estratti conto in atti, dichiarazione sostitutiva della resistente, documentazione reddituale versata in atti, dichiarazioni delle parti nel corso dell'udienza presidenziale e dichiarazioni contenute nelle comparse conclusionali) dalla quale risulta che il marito ha dichiarato di percepire un reddito medio mensile netto pari ad euro 1750,00 calcolato su dodici mensilità, è onerato dal pagamento del canone di locazione per la casa in cui vive con il suo nuovo nucleo familiare, è onerato del mantenimento delle due figlie GR e M nate dalla relazione con la sua nuova compagna, è sostenuto economicamente da quest'ultima e dai genitori della medesima e che la moglie, pur dichiarando di essere priva di occupazione e di redditi autonomi, in realtà, risulta socia al 50% della Immobiliare L srl che è proprietaria di diversi immobili potenzialmente produttivi di reddito e considerate le presumibili esigenze del figlio minore in



relazione alla sua età, prevedendo che il ricorrente corrisponda alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda, un assegno pari ad euro 800,00 mensili per il mantenimento del figlio <sup>GS</sup>, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Con riferimento alle spese straordinarie si precisa che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'anno ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono, comunque, indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese



dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:

scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami



diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

#### Assegno divorzile

TMH nel costituirsi in giudizio ha chiesto porsi a carico di SV un assegno divorzile rappresentando l'esistenza di una sperequazione evidente dei rispettivi redditi ed evidenziando che il ricorrente percepiva redditi maggiori di quelli dichiarati.

SV ha, invece, chiesto rigettarsi la domanda della resistente di determinazione di un assegno divorzile rappresentando che le sue condizioni economiche non gli consentivano di sostenere questo ulteriore onere considerato



che e che la predetta era in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, impone al Collegio di compiere valutazioni preliminari. Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda. Secondo il consolidato orientamento, attuato dall'emissione delle Sentenze del 1990, doveva essere compiuta in via preliminare la valutazione sull'*an* della domanda, per accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare, e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul *quantum* dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970.

Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Suprema Corte al fine di fornire un'interpretazione della norma "*più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ...dagli*



artt. 2,3, e 29 Cost.” ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della stessa.

Quanto alla natura dell’assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come *“lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”*, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l’unica che consentirebbe di valorizzare l’intero contenuto dei criteri indicati nell’art. 5 comma 6 l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest’ultimo che seppure evocato nella motivazione della decisione sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.

Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi *“dovendo procedersi all’effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l’entità del sopraindicato*



*contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio".* L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale; gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del *"modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi"*.

Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Nella concreta applicazione di tali principi occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento



dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità *“dello squilibrio determinato dal divorzio”*, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò *“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”*. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione ed in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare *“il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”*.

Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato *“a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti...dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”*.

Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale



situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.

Compiuto tale accertamento dovrà, quindi, essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune ed all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.

E', infatti, di immediata evidenza che maggiore è la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni ed allo sviluppo delle capacità reddituali di ciascuno, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento e reddituale, ed il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.

Sul punto il Collegio ritiene pienamente condivisibile quanto precisato nella richiamata decisione della Sezioni Unite nella parte in cui si legge:

*“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e*



*sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.*

A questi elementi, desumibili dal percorso condiviso di vita di ciascuna coppia, che impone di considerare come condivise scelte che potrebbero aver portato a rinunce professionali o lavorative di uno dei partner, con intuibile beneficio per l'altro, ed affidamento reciproco quanto alla condivisione di tale scelta, devono aggiungersi non meno rilevanti riflessioni di carattere sociologico.

*“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”.*

Lo squilibrio di genere che si sostanzia in un elevatissimo tasso di disoccupazione femminile, nell'oggettivo divario retributivo a parità di occupazioni, è condizione sociale che inevitabilmente incide sulle scelte individuali, inducendo i coniugi, nella maggior parte dei casi, a preferire che sia la moglie a dedicarsi in via esclusiva o, comunque in prevalenza ai compiti di cura ed accudimento.

Queste scelte, condivise nel corso del matrimonio debbono, se provate, anche con il ricorso alle presunzioni, aver rilevanza nella fase dissolutiva del rapporto coniugale al fine di dare concreta applicazione al principio di pari dignità dei coniugi e di pieno riconoscimento del lavoro domestico, prestato all'interno della famiglia; in mancanza il principio di pari dignità dei coniugi resterebbe una formula vuota.

Compite tali premesse, nel caso di specie, occorre preliminarmente accertare la situazione economico reddituale



delle parti per valutare se la resistente abbia mezzi adeguati o sia in grado di procurarseli e se sussista uno squilibrio economico, patrimoniale, reddituale tra gli ex coniugi.

SV , nel corso dell'udienza presidenziale, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa dalla quale percepisce un reddito medio mensile netto pari ad euro 1.100,00, di essere gravato dell'onere del pagamento del canone di locazione per la casa in cui vive pari ad euro 1400,00 mensili e di non avere proprietà immobiliari.

In comparsa conclusionale il S ha dichiarato di essere socio della FZ srl, di non avere uno stipendio fisso e di essere aiutato economicamente dai suoi genitori e dalla sua compagna.

Dalla documentazione reddituale versata in atti risulta che il predetto percepisce un reddito medio mensile netto pari ad euro 1750,00 calcolato su dodici mensilità, è onerato dal pagamento del canone di locazione per la casa in cui vive con il suo nuovo nucleo familiare, è onerato del mantenimento delle due figlie GR e M nate dalla relazione con la sua nuova compagna, è sostenuto economicamente da quest'ultima e dai genitori della medesima.

Il ricorrente ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione determinate dal mutamento della sua posizione lavorativa in ragione della liquidazione della precedente società presso cui lavorava e dell'assunzione come mero dipendente da parte di una nuova società della quale detiene il 30% delle quote (delle restanti sono titolari l'attuale compagna e la sorella).Dalla



documentazione versata in atti emerge che SV

è stato assunto come lavoratore dipendente presso una nuova società di cui possiede il 30% delle quote (la nuova compagna e la sorella sono titolari delle rimanenti) per una formale retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro.

La possidenza delle quote sociali della società presso cui è impiegato e le rilevanti spese sostenute per la locazione dell'attuale abitazione (circa 1.400 euro mensili), il sopravvenuto stato di disoccupazione della nuova compagna (però detentrica di quote del soggetto datoriale) consentono di ritenere sottostimato il reddito formalmente indicato dal ricorrente.

TMH nel corso dell'udienza presidenziale ha dichiarato che gestisce un Bed&Breakfast in Orvieto di proprietà della società Immobiliare L di cui è socia unitamente a suo fratello, che non percepisce alcun reddito in quanto gli incassi coprono appena le spese, che la casa familiare era di proprietà della madre ma successivamente è stata alienata a terzi e che, dunque, è onerata dal pagamento di un canone di locazione pari ad euro 1100,00 mensili.

Dalla documentazione versata in atti risulta che la resistente, pur avendo dichiarato di essere priva di occupazione e di redditi autonomi, è effettivamente socia al 50% della Immobiliare L srl che è proprietaria di diversi immobili potenzialmente produttivi di reddito e che gestisce un ampio comprensorio ricettivo in Umbria (circostanza, questa, riferita peraltro dalla stessa T già in occasione



dell'udienza presidenziale), oltre ad essere proprietaria di altro immobile concesso in comodato gratuito alla madre.

La titolarità di tali quote sociali ed con il tenore di vita sostenuto dalla resistente, consentono ritenere fortemente sottostimato il reddito formalmente dichiarato dalla resistente.

Il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto, reputa insussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile atteso che la predetta attualmente svolge attività lavorativa in favore della società sopraindicata della quale è socia la 50% e che, dunque, è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

La natura e l'esito della lite, caratterizzato da parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione, da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:

1) **affida** il figlio minore <sup>GS</sup> ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dello stesso tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente solo limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;



2)*dispone* che il figlio minore GS sia collocato in via prevalente presso la madre ;

3)*dispone* che il padre possa vedere e tenere con se' il figlio minore GS quando vorra', previo avviso alla madre, e, comunque, salvo diverso accordo, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivit  scolastica fino alle ore 21.00 compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con quelli scolastici ed extrascolastici del minore, a fine settimana alternati dal venerd  all'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivit  scolastica fino alla domenica sera alle ore 21.00, ad anni alterni durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, facendo in modo da ricomprendere il giorno di Pasqua o il Lunedi' dell'Angelo, per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.

4)*assegna* a TMH la casa coniugale sita in Roma via X n 5;

5)*pone* a carico di SV un assegno quale contributo per il mantenimento del figlio GS pari ad euro 800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di impiegati ed operai, da corrispondersi a TMH entro il giorno 5 di ogni mese presso il suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale con decorrenza dalla data della domanda;

6)*pone* a carico di SV il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio GS come indicate in parte motiva e come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;



7)**rigetta** la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;

8)**compensa** integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 8.10.2020

Il Giudice Estensore

Il Presidente

dott.ssa Cristina Cambi

dott.ssa Marta Ienzi

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T., Dott. Marco Maria Cellini, *PhD*

CASSAZIONE.NET

